



## COMUNE DI MARCELLINARA (CZ) PROVINCIA DI CATANZARO

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

ai sensi degli artt. 48 e successivi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/10/2024

Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), di seguito indicato anche come "Codice".

## PREMESSA

L'art. 1, comma 3, dell'allegato II.1 del Codice prevede che le stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui andranno a disciplinare:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Inoltre, il Codice prevede:

- All'art. 49 che "La Stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, [...]";
- All'art. 15 che "Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedono la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento" promuovendo, sostanzialmente, modelli organizzativi distinti per fasi;
- All'art. 52 comma 1 che "La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";
- All'art. 52 comma 2 che "La Stazione Appaltante procede [...] alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Lo schema di regolamento che di seguito si riporta è pertanto principalmente volto a stabilire le fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione e a disciplinare le modalità di conduzione delle indagini di mercato, quelle per la costituzione e revisione degli elenchi di operatori economici e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nel caso di ricorso alle procedure semplificate di cui al libro II parte I del Codice.

Esso ha, altresì, lo scopo di introdurre disposizioni organizzative per la corretta gestione delle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Al netto delle disposizioni specificatamente recate per la disciplina degli ambiti sopra richiamati e di quelle recanti misure di carattere meramente organizzativo, le altre previsioni incluse nello schema di regolamento rivestono carattere meramente compilatorio della vigente disciplina legislativa, nell'intento di fornire, all'operatore comunale, l'esposizione, per quanto possibile coordinata, delle principali norme recate dal nuovo Codice per l'affidamento dei contratti sottosoglia.

## **INDICE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*)

Articolo 2 (*Principi*)

Articolo 3 (*Rotazione degli affidamenti*)

Articolo 4 (*Il Responsabile Unico del Progetto*)

### **CAPO II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI**

Articolo 5 (*Iter procedimentale degli affidamenti diretti*)

Articolo 6 (*Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro*)

Articolo 7 (*Regole comuni agli affidamenti diretti*)

### **CAPO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate**

Articolo 8 (*Disposizioni generali*)

Articolo 9 (*Iter procedimentale affidamenti mediante procedura negoziata*)

Articolo 10 (*L'indagine di mercato (art. 2 all. II.1 codice)*)

Articolo 11 (*L'elenco degli operatori economici: costituzione e revisione (art. 3 all. II.1 codice)*)

Articolo 12 (*Individuazione degli operatori economici da invitare*)

Articolo 13 (*Criteri di selezione degli operatori da inviare alla procedura negoziata*)

Articolo 14 (*Inizio della procedura e contenuto della lettera di invito*)

### **CAPO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO E NORME FINALI**

Articolo 15 (*Esecuzione del contratto*)

Articolo 16 (*Forma del contratto*)

Articolo 17 (*Entrata in vigore e disciplina transitoria*)

**ALLEGATO 1.1 - ELENCO TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I SERVIZI  
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA**

**ALLEGATO 1.2 - ELENCO TIPOLOGIE DI LAVORI**

**ALLEGATO 1.3 - ELENCO TIPOLOGIE DI SERVIZI E FORNITURE**

## CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

### Articolo 1

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dal Comune di MARCELLINARA (in seguito anche Stazione Appaltante o Comune) per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile:
  - l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice (lavori importo inferiore a € 150.000) e lett. b) (servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000) del Codice;
  - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice (lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e fino a € 500.000).
2. Ove il Comune ottenga la qualificazione come stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del Codice, oppure nel caso in cui il Comune proceda attraverso l'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, il presente regolamento si applica anche per l'affidamento, mediante procedura negoziata con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori economici, dei servizi di importo pari o superiore ad € 140.000 e fino alla soglia determinata dall'art. 14 del Codice (€ 221.000), oltre che per i lavori di importo superiore ad € 500.000 e inferiore ad € 1.000.000. Per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 e fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice si applicano le norme sulla procedura negoziata, ma con obbligo di consultazione di almeno 10 operatori economici, almeno che il RUP non determini di applicare le procedure ordinarie.
3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici. Il presente regolamento non si applica, inoltre, ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in-house providing.
4. Quando la Stazione Appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, nonostante il contratto sia di valore inferiore alle soglie di cui al richiamato art. 14 del Codice, deve applicare le procedure ordinarie. La determinazione a contrarre deve dare atto dell'esistenza o dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo.
5. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4 del Codice.
6. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e smi e all'art.9 del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 e smi.
7. L'attuazione delle procedure previste dal presente regolamento deve essere effettuata, comunque, nel rispetto delle misure previste nella sotto-sezione "rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) e nel rispetto del Codice di comportamento.
8. **le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai rapporti negoziali disciplinati tramite accordo – quadro laddove l'importo stimato complessivo sia inferiore alla soglia eurounitaria.**

## Articolo 2

### (Principi)

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture debbono essere rispettati i principi generali previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. Per i servizi socio-assistenziali e, in generale, per i servizi alla persona, in coerenza e nel rispetto dell'art.6 del Codice, fermo restando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comune anziché applicare il Codice dei contratti pubblici può fare ricorso ai moduli organizzativi cui al d.lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm.ii. o a quelli previsti dalla speciale normativa regionale. Nel caso di applicazione del modulo organizzativo dell'appalto, ai contratti di importo inferiore alla soglia eurounitaria si applicano i principi di cui all'art. 128, commi 3 e 8 del Codice.
3. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle varie procedure di affidamento, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni contrattuali.
4. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto, in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice ovvero per evitare l'applicazione della disciplina sulla rotazione di cui all'art. 49 del Codice.
5. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'art. 50, in conformità e nel rispetto delle indicazioni operative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## Articolo 3

### (Rotazione degli affidamenti)

1. Il principio di rotazione, come disciplinato dall'art. 49, comma 2, comporta, nel caso di affidamenti diretti e di procedure negoziate di cui al presente Regolamento, che è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi così come individuati negli allegati 1.1, 1.2 e 1.3 del presente regolamento.
2. Sono individuate, altresì, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, le seguenti fasce economiche:

<b>Lavori (ivi comprese le manutenzioni)</b>				
<b>Fascia</b>	<b>da</b>	<b>A</b>	<b>Procedura</b>	
<b>L1</b>	€ 5.000,00	€ 9.999,99	affidamento diretto	
<b>L2</b>	€ 10.000,00	€ 19.999,99	affidamento diretto	
<b>L3</b>	€ 20.000,00	€ 39.999,99	affidamento diretto	
<b>L4</b>	€ 40.000,00	€ 79.999,99	affidamento diretto	
<b>L5</b>	€ 80.000,00	€119.999,99	affidamento diretto	
<b>L6</b>	€ 120.000,00	€ 149.999,99	affidamento diretto	
<b>L7</b>	€ 150.000,00	€ 249.999,99	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. c)	
<b>L8</b>	€ 250.000,00	€ 500.000,00	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. c)	
<b>L9</b>	€ 500.000,01	€ 999.999,99	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. c)	S.A. qualificata
<b>L10</b>	€ 1.000.000,00	€ 5.538.000,00 <i>(soglia di rilevanza comunitaria)</i>	Negoziata a 10 (art. 50 comma 1 lett. d)	S.A. qualificata

<b>Servizi e forniture</b>				
<b>Fascia</b>	<b>da</b>	<b>A</b>	<b>Procedura</b>	
<b>SF1</b>	€ 5.000,00	€ 9.999,99	affidamento diretto	
<b>SF2</b>	€ 10.000,00	€ 19.999,99	affidamento diretto	
<b>SF3</b>	€ 20.000,00	€ 29.999,99	affidamento diretto	
<b>SF4</b>	€ 30.000,00	€ 39.999,99	affidamento diretto	
<b>SF5</b>	€ 40.000,00	€ 59.999,99	affidamento diretto	
<b>SF6</b>	€ 60.000,00	€ 79.999,99	affidamento diretto	
<b>SF7</b>	€ 80.000,00	€ 99.999,99	affidamento diretto	
<b>SF8</b>	€ 100.000,00	€ 119.999,99	affidamento diretto	
<b>SF9</b>	€ 120.000,00	€ 139.999,99	affidamento diretto	
<b>SF10</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 159.999,99</b>	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. e)	S.A. qualificata
<b>SF11</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>€ 179.999,99</b>	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. e)	S.A. qualificata
<b>SF12</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 221.000,00</b> <i>(soglia di rilevanza comunitaria)</i>	Negoziata a 5 (art. 50 comma 1 lett. e)	S.A. qualificata

3. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica, nell'ambito del medesimo settore merceologico, categoria di opere e settore di servizi, con riferimento a ciascuna delle fasce di cui al comma 2.
4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
  - arbitrari frazionamenti dei fabbisogni o delle fasce;
  - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
  - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
5. La Stazione Appaltante applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte.

#### **Articolo 4**

*(Il Responsabile Unico del Progetto)*

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato il Responsabile unico del progetto (Rup), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e dell'allegato I.2 del Codice.
2. Nel caso di interventi non soggetti all'obbligo di programmazione di cui all'art. 37 del Codice, il RUP viene individuato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare e, preferibilmente, nel quadro esigenziale dell'intervento o, per i micro-affidamenti nel provvedimento di affidamento diretto.

## CAPO II

### ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

#### Articolo 5

*(Iter procedimentale degli affidamenti diretti)*

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture la determinazione di affidamento di cui all'art. 17. comma 2 del Codice dà motivatamente conto delle ragioni della scelta discrezionalmente effettuata, esplicitando anche i parametri di verifica della congruità del corrispettivo.
2. Gli affidamenti diretti avvengono attraverso la seguente procedura:
  - a. **individuazione del fabbisogno:** ove, in considerazione dell'espletamento delle attività istituzionali dell'ente, sorga la necessità di acquisire un lavoro, servizio e/o fornitura anche non compreso negli atti di programmazione dell'ente il funzionario incaricato ne dà avviso, anche in via informale e per le vie brevi, al competente settore e/o servizio; l'organo apicale adotta determina di avvio dell'intervento nella quale approva gli atti di progetto e, secondo le modalità più idonee, nomina il responsabile unico del progetto e lo autorizza a compiere gli atti necessari al soddisfacimento del fabbisogno;
  - b. **indagine informale (eventuale):** il **R.U.P.** può attivare immediatamente una indagine informale, meramente esplorativa, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari; l'indagine è condotta informalmente e con ogni mezzo utile e le relative risultanze sono poi riportate nella proposta di cui al successivo punto;
  - c. **avviso di ricerca di manifestazioni di interesse e negoziazione preliminare (eventuale)** nell'ipotesi in cui il **R.U.P.** ritenga di espletare l'indagine informale mediante *avviso di ricerca di manifestazione di interesse*, lo stesso dovrà essere pubblicato sul profilo committente del *Comune* – sezione “bandi e contratti” – per non meno di **7 giorni** (salve motivate esigenze di urgenza) e recare:
    1. l'identificazione della prestazione richiesta;
    2. il valore della prestazione richiesta;
    3. l'indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta (tempi di realizzazione; modalità e termini di consegna; ecc.);
    4. richiesta all'operatore economico di attestare, nelle forme del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 94 e 95 del **codice**, eventuale richiesta all'operatore economico di attestare, nelle forme del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti speciali per l'esecuzione della prestazione richiesta (es. requisiti di idoneità professionale; requisiti di capacità economica e finanziaria; requisiti di capacità tecniche e professionali) anche per il tramite di apposito modulo coerente con il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
    5. richiesta di un preventivo economico per l'esecuzione della prestazione richiesta, di importo inderogabilmente non superiore al valore stimato dal Comune;
    6. eventuale richiesta di indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta, di qualità e quantità inderogabilmente non inferiori a quelle già specificate dal Comune;

7. eventuale richiesta di prestazioni migliorative e/o accessorie a quelle già specificate dalla stazione appaltante;
  8. precisazione che la richiesta di preventivo ha natura meramente esplorativa ed informale, è priva di valenza negoziale e non vincola in alcun modo il Comune a disporre l'affidamento;
  9. termine inderogabile entro cui far pervenire il preventivo e modalità di trasmissione dello stesso, mediante piattaforma di interscambio informatica e/o inoltro tramite domicilio digitale degli operatori economici interessati;
- d. Relazione di accertamento del RUP:** il RUP elabora Relazione di accertamento inerente le risultanze dei subprocedimenti di cui ai punti b. e c. precedenti, eventualmente attivati. Trasmette tale Relazione all'Organo apicale, per l'individuazione dell'operatore economico con cui contrarre in affidamento diretto e per le competenti conseguenti determinazioni.
- e. Individuazione del contraente:** il contraente è individuato anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate pregresse "esperienze idonee" all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli operatori iscritti all'Albo Fornitori di Centrali Uniche di Committenza, di Stazioni Appaltanti Qualificate o all'Albo Fornitori tenuto dallo stesso Comune. Il RUP attiva i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'affidatario, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.
- f. decisione di contrarre semplificata:** sulla base della relazione predisposta dal **R.U.P.**, l'organo apicale del settore/servizio adotta con proprio provvedimento apposita decisione di contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del **codice**, avente anche natura di atto di affidamento nei confronti dell'operatore economico individuato; la determina a contrarre contiene, anche mediante rinvio alla relazione del RUP:
1. l'identificazione dell'affidatario e la motivazione di tale scelta;
  2. la descrizione della prestazione affidata e delle modalità e i tempi di esecuzione;
  3. il corrispettivo e l'indicazione della provvista finanziaria per il relativo pagamento;
  4. ogni altro elemento negoziale ritenuto essenziale;
  5. la forma del contratto, con possibilità di avvalersi di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 del **codice**;
  6. l'esito delle verifiche espletate dal RUP sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'affidatario, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6;
  7. il CIG e il CUP connesso all'affidamento;
  8. pubblicazione ai fini di trasparenza della decisione di contrarre semplificata ai sensi dell'art. 27 del **codice** nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo committente del **Comune** e trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023.



## **Articolo 6**

*(Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro)*

1. Nell'ambito degli affidamenti di cui all'art.5 di importo inferiore a 40.000,00 mila euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, anche per il tramite di apposito modulo coerente con il modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione. La verifica avviene con cadenza semestrale, di norma entro il mese successivo alla conclusione di ciascun semestre.
2. Durante il controllo a campione, la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni in modo puntuale, previo sorteggio di un campione individuato con le seguenti modalità, fatta salva diversa indicazione che potrà essere riportata nel contesto delle misure di cui alla sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO adottato annualmente:
  - ogni Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento predispone l'elenco delle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, effettuati nell'anno precedente, fino al 31 dicembre. Per l'individuazione degli affidamenti farà fede la data della determina di affidamento.
  - si procederà all'estrazione a sorte del 5% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia - degli affidamenti effettuati nell'anno precedente. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione.
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, comma 15 e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo, graduato come segue nel rispetto dell'art. 52, comma 2 del Codice:
  - di tre mesi per affidamenti di importo inferiore ad €. 5.000,00;
  - di sei mesi per affidamenti di importo inferiore ad €. 20.000,00;
  - di dodici mesi per affidamenti di importo pari o superiore ad €. 20.000,00.
4. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

## **Articolo 7**

*(Regole comuni agli affidamenti diretti)*

1. Per gli affidamenti diretti di cui agli articoli 5 e 6 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati dal RUP con riguardo al rischio di inadempimento, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice; non si fa luogo a maggiorazioni o riduzioni.

**CAPO III**  
**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE**  
**NEGOZiate**

**Articolo 8**

*(Disposizioni generali)*

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la decisione di contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato *oppure* tramite l'elenco di cui al successivo art. 11.

**Articolo 9**

*(Iter procedimentale affidamenti mediante procedura negoziata)*

1. L'iter delle procedure negoziate è il seguente:
  - a. **individuazione del fabbisogno:** gli acquisiti di beni, servizi e forniture disciplinati nel presente articolo devono essere previsti negli atti di programmazione pluriennale del **Comune** ai sensi dell'art. 37 del **codice**;
  - b. **decisione di contrattare:** l'organo apicale del settore adotta la decisione che deve specificare:
    1. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
    2. l'interesse che si intende soddisfare;
    3. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
    4. gli elementi essenziali del contratto;
    5. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
    6. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
    7. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
    8. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
    9. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
    10. il criterio per la scelta della migliore offerta;
    11. il nominativo del RUP;
  - c. **pubblicazione della decisione di contrarre** ai sensi dell'art. 27 del **codice** nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo

committente del **Comune** e trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023);

- d. individuazione degli operatori economici** da coinvolgere, mediante indagini di mercato di cui al successivo art. 10 o mediante consultazione dell'elenco di operatori economici di cui al successivo art. 11 costituito come di seguito disciplinato;
- e. selezione degli operatori economici da invitare mediante** criteri utilizzati per la scelta – individuati in sede di decisione di contrattare oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; la selezione degli operatori da invitare potrà avvenire mediante il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale solo se espressamente previsto in sede di decisione a contrattare e solo qualora, in tale sede, l'utilizzo dei criteri dell'alinea che precede venga ritenuta impossibile o recante oneri in contrasto con il celere svolgimento della procedura;
- f. espletamento della procedura negoziata** con gli operatori economici selezionati, secondo le modalità stabilite dalla determina a contrarre, previo invito degli stessi secondo le modalità prescritte dall'art. 89 del *codice*;
- g. proposta di affidamento** formulata dal R.U.P. mediante apposito atto inoltrato all'organo apicale del settore/servizio sulla base delle risultanze della procedura negoziata;
- h. approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione immediatamente efficace:** sulla base della proposta di affidamento del **R.U.P.**, l'organo apicale del settore/servizio previo esame della stessa onde controllarne la legittimità e conformità all'interesse pubblico e dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente dispone l'**aggiudicazione immediatamente efficace** ai sensi dell'art. 17 comma 5 del *codice*;
- i. pubblicazione dell'aggiudicazione** ai fini di pubblicità legale e trasparenza a sensi degli artt. 27 e 28 del *codice* nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI E CONTRATTI" sul profilo committente del **Comune** trasmissione dei dati rilevanti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 10 della deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 e 4 della deliberazione ANAC n. 263 del 30 giugno 2023;
- j. esecuzione delle comunicazioni necessarie** a dare piena cognizione dell'intervenuto affidamento agli altri partecipanti alla procedura, ai sensi dell'art. 90 del *codice*;
- k. sottoscrizione del contratto**, secondo le modalità previste dall'art. 18 del *codice*.

## Articolo 10

*(L'indagine di mercato (art. 2 all. II.1 codice))*

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Le indagini di mercato sono svolte in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore previste dal presente **regolamento**, salva diversa indicazione fornita in sede di decisione di contrattare in base a specifiche esigenze.
3. L'indagine di mercato può avvenire secondo la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico esistenti e coerenti con il fabbisogno del *Comune* e/o mediante pubblici avvisi.
4. In ogni caso, il **R.U.P.** assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità e, a tal fine:
  - a. **pubblica** un avviso sul profilo committente del *Comune* e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC per un periodo minimo non inferiore in **quindici giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza esplicitate nella decisione di contrattare a non meno di cinque giorni;
  - b. **indica**:
    1. il valore dell'affidamento;
    2. gli elementi essenziali del contratto;
    3. i requisiti di idoneità professionale;
    4. i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
    5. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
    6. i criteri di selezione degli operatori economici
    7. le modalità per comunicare con il *Comune*;
    8. nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori; tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
    9. in deroga al punto che precede, la selezione degli operatori da invitare potrà avvenire mediante il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale solo se espressamente previsto in sede di decisione a contrattare e solo qualora, in tale sede, l'utilizzo dei criteri del punto che precede venga individuata come impossibile o recante oneri in contrasto con il celere svolgimento della procedura;
    10. quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, il Comune non applica il principio di rotazione.
  - c. **pubblica** gli esiti dell'avviso, con riferimento all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, ove tali dati non siano stati inseriti nelle comunicazioni connesse alle conseguenti procedure negoziate.

## Articolo 11

*(L'elenco degli operatori economici: costituzione e revisione (art. 3 all. II.1 codice))*

In alternativa alla procedura disciplinata nel precedente articolo, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata tramite **elenco** costituito dal **Comune**, secondo le modalità di seguito individuate. Resta ferma la facoltà di utilizzare altri elenchi costituiti da Centrali uniche di committenza, soggetti aggregatori e altri soggetti qualificati.

1. L'**elenco** viene costituito, previa delibera di impulso del settore/servizio e/o della giunta in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore stabilite dall'art. 8 del presente **regolamento** ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione e salva ulteriore indicazione fornita in tale sede, in base a specifiche esigenze.
2. Il Responsabile del procedimento per la formazione dell'elenco degli operatori economici assicura l'opportuna pubblicità della istituzione dell'**elenco** e, a tal fine:
  - a. **pubblica** un avviso sul profilo committente del **Comune** e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC
  - b. **indica**:
    1. le modalità di selezione degli operatori economici interessati all'iscrizione;
    2. i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
    3. le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in base alle categorie di opere e merceologiche e/o le fasce di valore stabilite dall'art.8 presente **regolamento** ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione e/o alla ulteriore indicazione fornita in sede di delibera di impulso;
    4. i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo;
    5. i termini perentori entro cui far pervenire le istanze di iscrizione nonché la cadenza temporale di riapertura di detti termini onde consentire l'ingresso nell'elenco di ulteriori operatori.
  - c. **stabilisce**, in conformità ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.1 del **codice**:
    1. che l'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche;
    2. che l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
    3. che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
    4. che l'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
  - d. **ultima** le operazioni di verifica pervenute entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione di cui al precedente comma 3 lettera **b5**, automaticamente prorogati a novanta nel caso di ricezione delle istanze in numero pari o superiore a venti; il mancato diniego nel termine di ultimazione delle procedure di verifica equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

3. La revisione degli elenchi avviene secondo le seguenti modalità: alla scadenza dell'anno solare successivo al termine di cui alla precedente lettera **b5**, il Responsabile del procedimento provvede:
  1. ove necessario in ragione di sopravvenute modifiche normative e/o di contesto mercato, all'aggiornamento dei requisiti di cui alla precedente lettera b. con contestuale richiesta a tutti agli oo.aa. iscritti di confermare il possesso dei requisiti in ragione delle sopravvenute disposizioni normative;
  2. alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e/o della permanenza dei requisiti dichiarati con riferimento ad un campione del 10% degli operatori economici iscritti, individuati mediante sorteggio o altro sistema estrazione casuale e tenendo conto degli operatori economici precedentemente assoggettati a verifica e del tempo di iscrizione nell'elenco.
4. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al domicilio digitale degli operatori economici interessati.
5. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente il **Comune** rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione ove preclusivi alla permanenza all'interno dell'elenco e/o della specifica sezione in cui sono stati inseriti.
6. Vengono esclusi dall'elenco e non possono presentare nuovamente istanza di iscrizione per il successivo termine di 24 mesi decorrente dall'esclusione, gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
  1. hanno commesso grave negligenza;
  2. siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  3. hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
  4. si sono resi responsabili di false dichiarazioni all'atto di iscrizione nell'elenco e/o in fase di procedura negoziata;
  5. si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
  6. abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
  7. non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
  8. abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
  9. non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
7. Vengono sospesi dall'elenco per il termine di 24 mesi gli oo.aa.:
  1. gli operatori economici sanzionati ai sensi del presente **regolamento**;
  2. gli operatori economici che non abbiano tempestivamente informato il **Comune** delle modifiche di cui al precedente comma 7, salvo che tale condotta non determini la definitiva esclusione dall'elenco medesimo.
8. Gli elenchi non appena costituiti sono pubblicati sul profilo committente del **Comune**.

## **Articolo 12**

*(Individuazione degli operatori economici da invitare)*

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con

l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, il **Comune** dovrà indicare nella decisione di contrattare i criteri utilizzati per la scelta degli operatori; il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il **Comune** oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella decisione di contrattare.
3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avviso o utilizzo dell'elenco 11.
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 lett. c del **codice** il R.U.P. procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.
6. Ferma la fungibilità dei due strumenti, in caso di carenza di operatori economici iscritti nell'elenco nella specifica categoria oggetto dell'affidamento, ovvero in attesa della costituzione dell'elenco stesso, è possibile ricorrere a una indagine di mercato.

### Articolo 13

*(Criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata)*

1. Fatta salva l'applicazione del principio di rotazione, laddove nella determinazione di contrarre non è stabilito che la stazione appaltante ammetterà tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avviene nel rispetto dei seguenti criteri.
2. Ove all'esito dell'indagine di mercato pervenga un numero di idonee candidature superiore a n. 5 (cinque), **la stazione appaltante procederà alla selezione di un numero di operatori economici indicato nella determinazione a contrarre, compreso tra n. 5 (cinque) e massimo di n. 10 (dieci)**, da invitare alla gara secondo la modalità di seguito elencata, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione.
3. Il Responsabile unico del progetto procede a redigere apposite graduatorie, in ordine crescente, in base a:
  - a. **fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso** (da comprovare con dichiarazione annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito);
  - b. **importo "complessivo" dei lavori/servizi/forniture eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella Categoria/CPV Prevalente** indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi in fase di comprova con successiva presentazione dei Certificati di esecuzione lavori/servizi/forniture.

- c. Numero medio annuo di personale dipendente al momento di presentazione della domanda di partecipazione (da dimostrarsi successivamente con presentazione del Libro unico del Lavoro);**
4. La redazione delle graduatorie avviene sulla base della documentazione trasmessa dagli operatori economici unitamente alla domanda di partecipazione all'indagine di mercato. Le singole candidature sono valutate in base ai criteri di cui al comma 3, e sono collocate in ciascuna delle graduatorie esclusivamente sulla base dei dati dichiarati con la domanda di partecipazione;
5. Gli operatori da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:
- a) nel caso si intendano invitare soltanto 5 operatori:**
- dalla graduatoria di cui alla lettera a) del comma 3 saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori)
- dalla graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);
- dalla graduatoria di cui alla lettera c) del comma 3 sarà individuato l'operatore con il primo maggior valore, che sarà invitato alla gara ( 1 operatore);
- b) nel caso si intendano invitare da n. 5 ad un massimo di 10 operatori:**
- dalla graduatoria di cui alla lettera a) del comma 3 saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);
- dalla graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 saranno individuati i tre operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore ed i tre operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (6 operatori);
- dalla graduatoria di cui alla lettera c) saranno individuati due operatori con il primo ed il secondo maggior valore, che saranno invitati alla gara. (2 operatori)
- c) Nel caso si intendano invitare soltanto 10 operatori:**
- dalla graduatoria di cui alla lettera a) del comma 3, saranno individuati gli operatori con il primo maggior valore e con l'ultimo minor valore per fatturato (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);
- dalla graduatoria di cui alla lettera b) del comma 3 saranno individuati i tre operatori con il primo, secondo e terzo maggior valore ed i tre operatori con l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo minor valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (6 operatori);
- dalla graduatoria di cui alla lettera c) del comma 3 saranno individuati due operatori con il primo ed il secondo maggior valore, che saranno invitati alla gara (2 operatori).
6. Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie (ad esempio primo nella graduatoria b) e c)), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella graduatoria contraddistinta



dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria b)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Qualora in una delle graduatorie non siano collocati utilmente operatori, la selezione avviene utilizzando la graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".

In caso di parità di valori si procede mediante sorteggio.

7. In caso di RTI/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti. Per i Consorzi di cui all'articolo 65 lettere c) e d) gli importi richiesti (lavori e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l'esecuzione, in applicazione del principio del "cumulo alla rinfusa".
8. Le graduatorie così determinate sono da considerarsi provvisorie. Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare alla procedura negoziata viene richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il fatturato indicato in fase di domanda partecipazione, i lavori indicati, il personale alle proprie dipendenze, presentando la documentazione necessaria. Qualora un potenziale soggetto da invitare non compri i requisiti dichiarati, esso viene escluso dalla graduatoria, e il Rup individua l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva dalla graduatoria in cui risulta collocato l'escluso. Si applica, ove necessario, il comma 6.
9. Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni il RUP approva le graduatorie e determina gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.
10. Si applica soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101 del *codice*.
11. Qualora dovesse essere effettuato sorteggio, la data del suo svolgimento sarà comunicata con avviso pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della stazione appaltante e nella Sezione dedicata alla procedura all'interno della piattaforma telematica utilizzata dalla stazione appaltante.

#### **Articolo 14**

*(Avvio della procedura e contenuto della lettera di invito)*

1. Consultate le risultanze dell'avviso e/o l'elenco dei fornitori il **R.U.P.** procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta per il tramite della piattaforma di interscambio informatico in dotazione del **Comune**.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.
3. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria e, in linea di massima, deve contenere:
  - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco fornitori*). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
  - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP;
- j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta riservata in modalità telematica e a distanza nella quale il RUP procederà all'apertura della documentazione amministrativa e agli ulteriori incumbenti del caso.

**CAPO IV**  
**ESECUZIONE DEL CONTRATTO E NORME FINALI**

**Articolo 15**

*(Esecuzione del contratto)*

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ovvero dopo la presentazione dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, (c.d. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO), ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, sulla base delle valutazioni del Rup.

**Articolo 16**

*(Forma del contratto)*

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione o dall'affidamento.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non trovano applicazione.
3. **Fatta salva diversa motivata disposizione eventualmente recata nella determinazione a contrarre in relazione a modalità di stipula ritenute più tutelanti e meglio capaci di dare certezze e contenuti tecnicamente corretti al rapporto contrattuale**, tutti i contratti a valle di procedure di affidamento diretto e di procedure negoziate, affidati sulla base del presente regolamento, sono stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. A tal fine, il responsabile dell'unità organizzativa, dopo l'esecutività della determinazione di affidamento, trasmette all'operatore economico una lettera commerciale la quale contiene tutti gli elementi essenziali del contratto, allegando anche eventuali capitolati, computi metrici, disegni, planimetrie, relazioni e facendo riferimento, ove prevista, anche alla cauzione definitiva. La lettera, sottoscritta in modalità digitale, viene trasmessa mediante posta elettronica certificata al contraente che dopo averla sottoscritta in modalità digitale la restituisce con lo stesso mezzo. La lettera commerciale, registrata al protocollo generale, viene trasmessa anche all'ufficio contratti che la annota nel repertorio delle scritture private e delle lettere commerciali, anche ai fini del campionamento degli atti da sottoporre al controllo di cui all'art. 147-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii

**Articolo 17**

*(Entrata in vigore e disciplina transitoria)*

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento e/o di aggiudicazione avviate dopo la data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme del presente Regolamento sono disapplicate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali che disciplinano la medesima materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti di cui al comma 8 dell'art.225 del Codice, riguardanti gli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni speciali all'uopo previste dalla legge.
4. Le soglie di rilevanza comunitaria sono aggiornate periodicamente dall'EU con proprio Regolamento. I valori riportati nel presente Regolamento sono coerenti con quelli di cui al Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, n. 2496, n. 2497, n. 2510, pubblicati nella GUUE serie L del 16/11/2023, che stabilisce le soglie di rilevanza europea applicabili con decorrenza dal 1 gennaio 2024. Detti valori devono intendersi automaticamente adeguati a seguito dei successivi

aggiornamenti delle suddette soglie disposti dai regolamenti comunitari, che trovano “recepimento dinamico” nel presente regolamento.

## **ALLEGATO 1.1 - ELENCO TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA**

Le tipologie di prestazioni professionali, ai fini della disciplina dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, si dividono in "Principali" (B) - da espletare nell'ambito delle "Categorie di opere" (A) - e "Complementari" (C), come di seguito riportate.

**A. CATEGORIE DI OPERE**, individuate secondo la tabella Z-1 del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 e allegato I.13 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.:

Num    Categoria - Destinazione funzionale

- A.01    Edilizia - Insediamenti produttivi - Agricoltura - Industria - Artigianato;
- A.02    Edilizia - Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità;
- A.03    Edilizia - Residenza;
- A.04    Edilizia - Sanità, Istruzione e Ricerca;
- A.05    Edilizia - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto;
- A.06    Edilizia - Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine;
- A.07    Edilizia - Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite;
- A.08    Edilizia - Edifici e manufatti esistenti;
- A.09    Strutture - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- A.10    Strutture - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali;
- A.11    Strutture - Strutture speciali;
- A.12    Impianti- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni;
- A.13    Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota;
- A.14    Impianti - Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti;
- A.15    Infrastrutture per la mobilità - Manutenzione;
- A.16    Infrastrutture per la mobilità - Viabilità ordinaria;
- A.17    Infrastrutture per la mobilità - Viabilità speciale;
- A.18    Idraulica - Navigazione;
- A.19    Idraulica - Opere di bonifica e derivazioni;
- A.20    Idraulica - Acquedotti e fognature;

- A.21 Tecnologie della informazione e della comunicazione - Sistemi informativi;
- A.22 Tecnologie della informazione e della comunicazione - Sistemi e reti di telecomunicazione;
- A.23 Tecnologie della informazione e della comunicazione - Sistemi elettronici ed automazioni;
- A.24 Paesaggio, ambiente, naturizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste - Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica;
- A.25 Paesaggio, ambiente, naturizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste - Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva;
- A.26 Paesaggio, ambiente, naturizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste - Interventi recupero, riqualificazione ambientale;
- A.27 Paesaggio, ambiente, naturizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste - Interventi di sfruttamento di cave e torbiere;
- A.28 Paesaggio, ambiente, naturizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste - Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale;
- A.29 Paesaggio, ambiente, naturizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste - Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di pianificazione alimentare;
- A.30 Territorio e urbanistica - Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare;
- A.31 Territorio e urbanistica - Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo - vigilanza alimentare;
- A.32 Territorio e urbanistica - Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica;
- A.33 Territorio e urbanistica - Pianificazione.

**B. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI**, identificate secondo la Tabella Z-2 del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 e allegato I.13 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.:

- |      |  |
|------|--|
| Num. | Fase prestazionale                                     |
| B.01 | Pianificazione e programmazione;                       |
| B.02 | Attività propedeutiche alla progettazione (AP);        |
| B.03 | Progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE); |
| B.04 | Progettazione esecutiva (PE);                          |
| B.05 | Direzione dell'esecuzione;                             |
| B.06 | Collaudo;  |
| B.07 | Supporto al responsabile unico del progetto;           |
| B.08 | Verifica del progetto;                                 |

### **C. PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPLEMENTARI:**

- C.01 Servizi topografici;
- C.02 Pratiche catastali, frazionamenti, perizie e stime;
- C.03 Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
- C.04 Verifiche statiche e sismiche - indagini strutturali e relative relazioni;
- C.05 Indagini idrauliche e relative relazioni;
- C.06 Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
- C.07 Indagini archeologiche, relazioni e assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
- C.08 Studi di impatto ambientale; redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all'espletamento delle procedure di V.I.A. Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- C.09 Certificazioni energetiche; certificazioni acustiche; certificazioni impiantistiche, ecc.;
- C.10 Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
- C.11 Attività in materia ambientale;
- C.12 Restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni culturali.

## **ALLEGATO 1.2 - ELENCO TIPOLOGIE DI LAVORI**

Le tipologie di lavori, ai fini della disciplina dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si dividono in analogia al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'articolo 100, comma 4, nelle seguenti categorie di "Opere generali" (OG) e "Opere Specializzate" (OS):

**OG CATEGORIE DI OPERE GENERALI**, individuate in analogia a quanto previsto all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.:

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
OG 1	Edifici civili e industriali;
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo;
OG 5	Dighe;
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio;
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica;
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
OG 11	Impianti tecnologici;
OG 12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica.

**OS CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE**, individuate in analogia a quanto previsto all'art. 100, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.:

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
OS 1	Lavori in terra;
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;



- OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
- OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione;
- OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- OS 8 Opere di impermeabilizzazione;
- OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- OS 10 Segnaletica stradale non luminosa;
- OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
- OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
- OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
- OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica;
- OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
- OS 18-B Componenti per facciate continue;
- OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento;
- OS 20-A Rilevamenti topografici;
- OS 20-B Indagini geognostiche;
- OS 21 Opere strutturali speciali;
- OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione;
- OS 23 Demolizione di opere;
- OS 24 Verde e arredo urbano;
- OS 25 Scavi archeologici;
- OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- OS 27 Impianti per la trazione elettrica;
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento;

- OS 29 Armamento ferroviario;
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- OS 31 Impianti per la mobilità sospesa;
- OS 32 Strutture in legno;
- OS 33 Coperture speciali;
- OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;
- OS 35 Interventi a basso impatto ambientale.

## **ALLEGATO 1.3 - ELENCO TIPOLOGIE DI SERVIZI E FORNITURE**

Le tipologie di servizi e forniture, ai fini della disciplina dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si dividono in "Settori di Attività - CPV prevalente", con l'esclusione dei Servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria (Allegato 1.1) e Lavori (Allegato 1.2), in funzione del CPV prevalente dell'appalto. Il CPV (Common Procurement Vocabulary), vocabolario comune per gli appalti pubblici, è un sistema unico di classificazione applicabile agli appalti pubblici introdotto con il Regolamento (CE) n. 2195/2002 e successivamente fatto oggetto di modifica con il Regolamento (CE) n. 213/2008.

### **Settore di attività**

<b>CPV</b>	<b>Descrizione</b>
------------	--------------------

#### **Agricoltura e alimentazione**

77000000	Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura
15000000	Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
03000000	Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini

#### **Informatica e relativi servizi**

30000000	Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
48000000	Pacchetti software e sistemi di informazione
72000000	Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

#### **Edilizia e proprietà immobiliare**

70000000	Servizi immobiliari
45000000	Lavori di costruzione ( <u>se non presente nell'elenco di cui all'allegato 1.2 del presente regolamento</u> )
90000000	Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
71000000	Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione ( <u>se non presente nell'elenco di cui all'allegato 1.1 del presente regolamento</u> )

### **Difesa e sicurezza**

- 75000000 Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale
- 80600000 Servizi di formazione in materia di attrezzature di difesa e sicurezza
- 50600000 Servizi di riparazione e manutenzione di materiali di sicurezza e difesa
- 72231000 Sviluppo di software per usi militari
- 45216000 Lavori di costruzione di edifici destinati a servizi di ordine pubblico o di emergenza e di edifici militari
- 35000000 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

### **Istruzione**

- 80000000 Servizi di istruzione e formazione

### **Energia e relativi servizi**

- 09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
- 76000000 Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas

### **Ambiente e risanamento**

- 41000000 Acqua captata e depurata
- 90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

### **Finanza e relativi servizi**

- 66000000 Servizi finanziari e assicurativi

### **Materiali e prodotti**

- 30000000 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
- 15000000 Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini
- 37000000 Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, materiali artistici e accessori
- 03000000 Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti affini
- 18000000 Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

- 19000000 Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma
- 22000000 Stampati e prodotti affini
- 14000000 Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
- 31000000 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
- 09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
- 35000000 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
- 44000000 Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)
- 39000000 Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
- 24000000 Sostanze chimiche
- 32000000 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
- 33000000 Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
- 34000000 Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

### **Estrazione e minerali**

- 14000000 Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
- 44000000 Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche escluse)

### **Stampa ed editoria**

- 30000000 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
- 22000000 Stampati e prodotti affini
- 79000000 Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza

### **Ricerca e sviluppo**

- 73000000 Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

### **Altri servizi**

- 98000000 Altri servizi di comunità, sociali e personali
- 75000000 Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale
- 65000000 Servizi pubblici
- 50000000 Servizi di riparazione e manutenzione
- 51000000 Servizi di installazione (escluso software)
- 64000000 Servizi di poste e telecomunicazioni
- 85000000 Servizi sanitari e di assistenza sociale
- 92000000 Servizi ricreativi, culturali e sportivi
- 63000000 Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
- 55000000 Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

### **Tecnologia e attrezzature**

- 16000000 Macchinari agricoli
- 30000000 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
- 48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione
- 31000000 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
- 42000000 Macchinari industriali
- 35000000 Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa
- 39000000 Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie
- 43000000 Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione
- 32000000 Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini
- 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
- 33000000 Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
- 34000000 Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

### **Trasporti e relativi servizi**

- 60000000 Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
- 63000000 Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
- 34000000 Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto